



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli – Componente Relatore

Avv. Valentina Mazzotta – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Goffredo Savini (tessera FISE n. 003515/G)

PREMESSO CHE

- Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 22 luglio 2017 dal Sig. Antonio Costantino Palomba con la quale quest'ultimo denunciava le condotte del Sig. Goffredo Savini per aver omesso di versare il saldo del prezzo relativo alla vendita del cavallo Sarchiapone (maschio baio, nato il 25/03/2011, passaporto n. 144616) di proprietà del Sig. Palomba, concordata tra le parti per un importo pari ad €6.000,00 da corrispondere subito dopo la vendita stessa;
- il Sig. Savini, alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Procura Federale, riferiva di aver venduto alla Sig.ra Leslie McNaught il cavallo Sarchiapone unitamente ad altro cavallo, Rapsodia, incassando dalla stessa l'importo di €10.000,00 a titolo di acconto e limitandosi a versare al Sig. Palomba l'importo di €1.900,00;
- la Procura Federale in data 18 ottobre 2017 acquisiva dalla Procura Generale dello Sport la concessione della proroga dei termini per le indagini;
- in data 24 ottobre 2017 il Sig. Palomba presentava formale atto di denuncia-querela presso la Legione Carabinieri Sardegna, Stazione Villanova Monteleone, nei confronti del Sig. Savini, per il presunto reato di insolvenza fraudolenta e truffa;
- la Procura Federale in data 6 novembre 2017 procedeva all'audizione del Sig. Savini il quale dichiarava preliminarmente *“di riconoscere il proprio debito di €4.100,00”* e di essere *“intenzionato ad onorarlo”*, evidenziando *“tuttavia come le proprie difficoltà economiche non glielo consentano in questo momento”*. Precisava, quindi, nel merito che *“l'acquirente, sig.ra Mecnow, lasciò entrambi i cavalli in scuderia per altri 4-5 mesi fino a che, nei primi mesi del 2016, non mandò un trasportatore a prelevare entrambi i cavalli, con la promessa orale di effettuare il bonifico a saldo (€ 15.000,00) non appena*



ricevuti i cavalli. Il saldo non arrivava e la sig.ra Mecnow si rendeva irreperibile. Dopo 2 mesi circa venivo contattato dal sig. Licinio Grossi, presso il quale erano stati scuderizzati i cavalli, il quale mi chiedeva notizie, che non avevo, della sig.ra Mecnow e mi invitava a riprendermi i cavalli, cosa che non feci perchè già allora impossibilitato a sostenere gli ulteriori costi che, giustamente, il sig. Grossi pretendeva di vedersi rimborsati”;

- la Procura Federale in pari data procedeva all’audizione telefonica del Sig. Licinio Grossi, quale persona informata sui fatti, il quale dichiarava di non conoscere il Sig. Savini e di non aver mai parlato al telefono con lui;
- in data 19 dicembre 2017 la Procura Federale, al termine delle indagini, formulava intenzione di deferimento per violazione dell’art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia Fise poiché il comportamento del Sig. Savini era in contrasto con *“i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”;*
- nel termine assegnato il Sig. Savini non trasmetteva alcuna memoria difensiva.

TENUTO CONTO CHE

- la Procura Federale, alla luce delle risultanze investigative, depositava in data 5 gennaio 2018 atto di incolpazione e deferimento per il Sig. Savini e tempestivamente il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento per il 12 febbraio 2018;
- il deferito rimaneva contumace;
- la Procura Federale si riportava all’atto di incolpazione e ai relativi allegati, chiedendo l’applicazione *“della sanzione della sospensione di 3 mesi”* ex art. 6, comma 1, lett. e) e *“dell’ammenda di € 1.500,00”*.
- Il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

Dall’esame della documentazione acquisita in atti nonché in base alle dichiarazioni rese dal medesimo deferito il quale ha riconosciuto espressamente il proprio debito nei confronti del denunciante Sig. Palomba, appare senza dubbio alcuno che la condotta tenuta dal Sig. Goffredo Savini risulta contraria ai doveri di correttezza, lealtà e probità - quali doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori cui sono tenuti, anche in forza del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, tutti i tesserati in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

La circostanza che lo stesso Sig. Savini sia stato a sua volta vittima di un inadempimento fraudolento da parte della Sig.ra Leslie McNaught oltre a non essere sufficientemente provata, non varrebbe quale esimente nei confronti del medesimo, come correttamente rilevato dalla Procura Federale nell’atto di incolpazione e deferimento.

P.Q.M



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1 e 6, comma 1, lett. c) ed e) del Regolamento di Giustizia Fise e 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA

al Sig. Goffredo Savini la sanzione della sospensione di mesi tre da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dell'ammenda di €1.500,00

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 Reg. Giust. Fise.

Roma, 22 febbraio 2018

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente Relatore: F.to Avv. Stefano Ciulli